



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

4^a (Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

1^a seduta: mercoledì 10 marzo 2021

Presidenza del presidente della 4^a Commissione PINOTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>
DONNO (M5S)	3
GRASSO (Misto-LeU), relatore	6
PILLON (L-SP-PSd'Az),	9

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1193) Isabella RAUTI e altri. – *Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – *Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 1193 e 1478.

Vista la materia trattata dai due provvedimenti, vale a dire l'introduzione di alcuni reati sessuali nel codice penale militare di pace, è significativo che l'esame prenda avvio proprio nella settimana dell'8 marzo.

Ricordo che i provvedimenti sono stati assegnati in sede redigente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, sono previste l'attivazione del circuito chiuso e la stesura del Resoconto stenografico.

I relatori sono il presidente Grasso, per la Commissione giustizia, e la senatrice Donno, per la Commissione difesa.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Donno, per le parti di competenza della 4^a Commissione.

DONNO, *relatrice*. Signor Presidente, le Commissioni riunite 2^a e 4^a sono chiamate ad esaminare oggi, in sede redigente, i disegni di legge nn. 1193 e 1478, entrambi d'iniziativa parlamentare, che hanno lo scopo di introdurre nel codice penale militare di pace alcune nuove fattispecie di reato, in particolare violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori.

Come relatrice della Commissione difesa, segnalo che le due proposte si collocano nel quadro di una possibile razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare, avanzata a più riprese nel corso degli ultimi anni. A differenza di altri progetti di legge, quelli in esame non prevedono una riforma organica del sistema dei reati militari, ma piuttosto un aggiornamento del codice militare di pace, in particolare – anche se non esclusivamente – per tenere conto dell'ingresso nelle Forze armate italiane del personale femminile.

Si tratta – come noto – di un evento non recentissimo, del quale, anzi, si è appena celebrato il ventesimo anniversario. I primi arruolamenti sono avvenuti, infatti, grazie alla legge n. 380 del 1999. Il personale femminile assolve, ad oggi, tutte le tipologie di incarico, sia sul territorio nazionale che nei principali teatri operativi, nei diversi ruoli, corpi e specialità, senza particolari differenziazioni e con un grado di integrazione nell'organizzazione militare che si può complessivamente considerare buono.

In questi anni la presenza femminile nelle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri e le Capitanerie di porto, è cresciuta quantitativamente e qualitativamente. Attualmente – dati aggiornati al 31 dicembre 2019 – il personale femminile risulta di oltre 17.700 unità, corrispondente al 6,3 per cento del personale complessivo. La presenza femminile è maggiore nell'Esercito, con quasi 7.700 unità, che corrispondono al 7,8 per cento complessivo e, infine, nella Marina, dove le donne rappresentano il 7,2 per cento del personale complessivo.

Lasciando al collega Grasso l'esame più approfondito delle proposte di modifica delle singole fattispecie di reato, mi limito in questa sede ad illustrare sinteticamente i contenuti dei due disegni di legge.

L'Atto Senato n. 1478, d'iniziativa della senatrice Maiorino – come rimarcato nella relazione illustrativa – intende superare le lacune del codice penale militare di pace con riguardo ai reati di molestie sessuali, violenza sessuale, singola e di gruppo e di *stalking*. Il testo configura tali fattispecie criminose come reati militari in relazione alla condizione dei soggetti coinvolti, attribuendone la competenza al giudice militare. In questo modo sarebbe assicurata una giustizia più celere e si eviterebbe il rischio di duplicazioni dei processi, ordinario e militare.

Attraverso tale previsione, come detto, si vuole attribuire la competenza per tali reati commessi ai danni di personale militare al giudice militare, garantendo, da un lato, una conoscenza specifica del contesto militare e, dall'altro, di scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari e, soprattutto, la prescrizione, istituto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

In primo luogo, il disegno di legge inserisce, all'articolo 229-*bis* nel codice penale militare di pace, il reato di molestie sessuali. Si tratta di una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale. Il diritto penale italiano non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali (in ambito lavorativo) una fattispecie *ad hoc*.

Il disegno di legge è composto di tre articoli.

L'articolo 1 introduce quattro articoli nel codice penale militare di pace, dopo l'articolo 229, nell'ambito del Libro secondo, Titolo IV, Capo III, relativo ai reati contro la persona, ovvero: molestie sessuali (articolo 229-*bis*), che punisce con la reclusione fino a sei mesi il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità; violenza sessuale (articolo 229-*ter*) che, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice pe-

nale militare di pace e disciplina il reato di violenza sessuale che, in particolare, la disposizione punisce con la reclusione militare da cinque a dieci anni; violenza sessuale di gruppo (articolo 229-*quater*), mutuando l'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di violenza sessuale di gruppo di militare a danno di altro militare ed è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni; atti persecutori (articolo 229-*quinquies*), che incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ed è punito con la reclusione militare da otto mesi a sei anni.

All'articolo 2 si prevede l'introduzione di appositi corsi di formazione finalizzati a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado sulla questione delle prospettive di genere. La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 3 si pone una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui la legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'Atto Senato n. 1193, a prima firma della senatrice Rauti, si muove nello stesso ambito e ha finalità simili. Anche in questo caso l'intento è quello di contrastare atti e fenomeni di prevaricazione e violenza tra militari – ivi inclusi i fenomeni del cosiddetto nonnismo – commessi spesso, ma non esclusivamente, a danno del personale di sesso femminile, attualmente attribuiti alla giurisdizione ordinaria. In questo caso il disegno di legge, composto di un solo articolo, introduce sei articoli aggiuntivi, sempre dopo l'articolo 229 del codice penale militare di pace.

Sono configurate quattro nuove fattispecie di reato. Tre sono analoghe al disegno di legge n. 1478, ovvero violenza sessuale (articolo 229-*ter*), violenza sessuale di gruppo (articolo 229-*quater*) e atti persecutori (articolo 229-*sexies*). Non si prevede il reato (militare) di molestie sessuali, ma quello di violenza privata (articolo 229-*bis*).

Nei casi di violenza sessuale, singola o di gruppo, il disegno di legge in esame contempla anche le pene accessorie della degradazione e della rimozione (articolo 229-*quinquies*). Il testo definisce altresì le condizioni di punibilità (articolo 229-*septies*), stabilendo che le disposizioni del Capo del codice penale militare di pace relativo ai reati contro la persona si applichino, se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla

disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

Ho concluso, signor Presidente. Mi rimetto alla relazione del collega Grasso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il senatore Grasso, relatore per la 2^a Commissione.

GRASSO, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto tengo a precisare che, secondo l'articolo 103 della Costituzione, la giustizia militare ha competenza esclusiva sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Nella realtà dell'attuale diritto positivo la competenza della magistratura militare copre, in effetti, soltanto una minima parte dei reati militari commessi da militari e in questa minima e mortificante parte non è dato rinvenire alcun criterio di coerenza e di ragionevolezza. Dunque, un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare mi pare che colmi un'evidente e grave lacuna normativa e che abbia il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa.

La disciplina normativa sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare deve tenere conto, come più volte indicato dalla Corte costituzionale, che nei reati militari è sempre insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare. Quindi, anche i reati sessuali commessi «da militari tra i militari» e «da militari nell'esercizio delle loro specifiche e speciali funzioni», al pari degli altri reati militari, si inquadrano in uno speciale contesto, che deve tener conto anche del particolare ambito, delle particolari attività e delle particolari e vitali finalità istituzionali delle nostre Forze armate.

Come abbiamo visto, gli interessi lesi sono quello personale e dell'integrità fisica della persona. C'è tuttavia anche un interesse più vasto connesso, appunto, alla finalità istituzionale delle Forze armate.

Voglio affrontare ora alcune questioni specifiche e fare alcune osservazioni. Entrambi i disegni di legge in esame contengono disposizioni sicuramente condivisibili: siamo d'accordo con la senatrice Donno sul fatto che si debba scegliere uno dei due testi come base da emendare con elementi assunti dall'altro testo. In particolare, si potrebbe prendere come base il disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, visto che l'altro provvedimento non fa che trasferire tutti i reati già previsti nel nostro codice penale direttamente nel codice penale militare.

L'Atto Senato n. 1478 riscrive invece i reati e prevede anche pene diverse. A questo specifico riguardo, proprio per quanto ho detto prima, cioè per la particolare caratteristica del reato militare, non vedo perché le pene debbano essere inferiori rispetto a quelle previste dal codice penale ordinario, per cui una prima modifica potrebbe essere proprio quella di stabilire le stesse pene – non dico più gravi, perché già lo sono abbastanza – dei reati sessuali ordinari, in una visione globale del sistema sanzionatorio penale.

Ho notato poi che nei disegni di legge a volte viene prevista la reclusione comune, altre volte la reclusione militare. Bisognerebbe fare una scelta tra le due, ma questo naturalmente lo si farà nel momento in cui si passerà alla fase emendativa.

Un'altra questione riguarda il riferimento al «luogo militare» contenuto nel disegno di legge Rauti. A mio avviso, tale indicazione è sconsigliabile perché limitativa, nel senso che limita la casistica, lasciando prive di tutela molte situazioni. Se la condotta, per esser punita come reato, deve essere commessa in luogo militare, il concetto penale militare di luogo militare si deve estendere a tutte le situazioni in cui, anche all'esterno del reparto, vengono svolti servizi e funzioni militari, perché non tutto avviene in luogo militare. Le condotte di violenza e di prevaricazione possono verificarsi e si verificano, come risulta dalla pratica giudiziaria e dagli esempi che abbiamo, in situazioni che prescindono dal servizio, ad esempio allorquando ci si trova in posti diversi, anche entro le mura domestiche, o quando ci sono relazioni e frequentazioni al di fuori. Il problema deve essere messo a fuoco: reati commessi da militari nei confronti di altri militari. Quindi, il riferimento al luogo militare, secondo me, limita l'applicazione della normativa.

Un altro tema che voglio evidenziare è quello delle missioni all'estero. Non c'è nessuna previsione al riguardo nei disegni di legge in esame, mentre abbiamo tante missioni militari all'estero. Credo che in via emendativa si possa rendere applicabile la disciplina che stiamo discutendo anche ai fatti di violenza sessuale commessi all'estero o nel corso di operazioni militari all'estero, siano esse di guerra o di pace (*peace keeping*, *peace building* e quant'altro). Occorrerebbe prevedere una specifica aggravante nel caso in cui i fatti di violenza sessuale siano commessi ai danni di persone che sono in uno Stato estero: anche questa proposta, secondo me, potrebbe essere suscettibile di una valutazione positiva per dare una dignità alle nostre Forze armate anche all'estero.

Altro profilo sul quale mi voglio concentrare è quello della querela, che non è prevista nell'ordinamento penale militare e che in questo caso, invece, è introdotta in relazione al fatto che viene configurato un reato, quello delle molestie sessuali, che non c'è nel nostro codice penale ordinario.

Credo allora che, anziché introdurre un nuovo reato nel solo codice penale militare, sarebbe preferibile introdurlo magari nel codice penale ordinario ed estenderlo successivamente. Fra l'altro, secondo la giurisprudenza, attualmente le molestie sessuali rientrano, nei casi meno gravi, nella violenza privata: le molestie sessuali sul luogo di lavoro, per esempio, rientrano nella violenza privata oppure nella vera e propria violenza sessuale, nei casi più gravi. La copertura di quel tipo di atti ci sarebbe già, quindi, secondo il codice ordinario; semmai si potrebbe estendere la disciplina del codice penale ordinario anche al reato commesso da militari e fra militari. Il problema della querela si pone soltanto per questo tipo di reato, per cui è prevista una reclusione fino a sei mesi, mentre per tutti gli

altri reati sono stabilite pene più elevate, che non c'è nessuna possibilità che siano perseguibili a querela, essendo procedibili d'ufficio.

Nell'ordinamento militare è prevista la richiesta di procedimento da parte del comandante di Corpo, al quale è data la possibilità, ove venga a conoscenza di fatti indipendentemente dalla denuncia o dalla segnalazione della persona offesa e senza che si arrivi alla fase penale, di irrogare per esempio sanzioni disciplinari o di instaurare procedimenti disciplinari. Allo stesso modo, la richiesta di procedimento da parte del comandante di Corpo può certamente far sì che venga fuori qualcosa che la parte offesa non vuole rivelare per timore *potestatis*, specialmente se si tratta di fatti commessi da un superiore in grado, che magari non si vogliono far emergere.

Ritengo, dunque, che la richiesta di procedimento prevista nel codice di procedura penale militare possa garantire l'esame dei fatti commessi nell'ambito militare. Se si dovesse decidere di mantenere la molestia sessuale come reato penale militare specifico, si dovrebbe, a mio avviso, considerare il permanere, sia della possibilità di querela, sia della richiesta di procedimento, in modo che vi sia una più ampia tutela per la valutazione di tutte le ipotesi. Tra l'altro, i disegni di legge non fanno distinzione di genere, perché il militare è militare, uomo o donna che sia, e fatti di questo tipo – tanto per precisare – possono essere commessi sia nei confronti di un genere che dell'altro.

Detto questo, ritengo che, non introducendo la fattispecie delle molestie sessuali, ma facendo riferimento a quelle previste dal codice penale ordinario, come la violenza privata o il reato sessuale, si possa superare il problema della querela.

In conclusione, la riforma proposta mi pare ineludibile e necessaria, proprio per evitare duplicazioni di indagini. Colma una lacuna normativa importante, evitando procedimenti doppi, sia sul piano militare che sul piano ordinario.

Giova ricordare che la stessa Corte costituzionale ha chiarito che spetta al legislatore, in forza del principio di stretta legalità affermato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, creare nuove figure di reato e ricondurle a una disciplina speciale, come quella militare, che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti. Mi pare che siamo quindi in un ambito assolutamente costituzionale.

Propongo in questo senso di adottare come testo l'Atto Senato n. 1478, a prima firma della senatrice Maiorino, che potrebbe essere una base da emendare anche con elementi – e ce ne sono – tratti dall'Atto Senato n. 1193.

Segnalo, infine, che è a disposizione dei colleghi un quadro sinottico della normativa, che può essere utile per valutare i due disegni di legge e l'attuale disciplina del codice penale.

PRESIDENTE. Colleghi, visto l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, non aprirei adesso la discussione generale, chiarendo sin d'ora che solo alla fine del dibattito decideremo quale testo adottare come

base. Abbiamo ascoltato le proposte, ma solo al termine della discussione generale faremo una scelta.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, faccio notare che, in considerazione del cambiamento della maggioranza di Governo, è opportuno che venga integrato il novero dei relatori designati. Chiedo che la Presidenza se ne faccia carico.

PRESIDENTE. Senatore Pillon, normalmente non si procede all'integrazione, ma ci troviamo in una situazione particolare, perché i relatori sono stati designati quando c'era una diversa maggioranza di Governo, come lei ha ricordato. Pertanto, prendo atto della sua proposta, che sarà valutata di intesa con il presidente Ostellari.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

